



Sanzioni per violazione delle norma sulla privacy

Data 28 febbraio 2002
Categoria professione

La tutela della riservatezza dell'individuo, con la legge 675/1996 "Legge Privacy", ha poi trovato un preciso fondamento normativo, con il DRP 318/1999 "Norme di Sicurezza della Privacy".

È utile riassumere le sanzioni che la legge prevede per eventuali violazioni; è da tenere presente che l'abolizione del Pretore ha portato tali violazioni nella competenza del Tribunale.

Omessa o infedele notificazione (art.34)

Competenza: Pretore, d'ufficio

Condotta: omessa, incompleta o non veritiera notificazione al Garante

Autore: chiunque vi sia tenuto

Aggravanti:-

Pena: reclusione da 3 mesi a 2 anni

Pena accessoria: pubblicazione della sentenza

Trattamento illecito di dati personali (art.35)

Competenza: Pretore d'ufficio

Condotta: salvo che integri reati più gravi, trattamento di dati personali in violazione degli articoli 7,20 e 27 al fine di trarre per sé o altro profitto o recare danno ad altri

Autore: chiunque

Aggravanti: - quando il fatto consiste nella comunicazione o diffusione - se dal fatto ne deriva nocumento

Pena: reclusione da 3 mesi a 2 anni o reclusione da 1 a 3 anni

Pena accessoria: pubblicazione della sentenza

Trattamento illecito di dati personali (art.35)

Competenza: Pretore d'ufficio

Condotta: salvo che integri reati più gravi, trattamento di dati personali in violazione degli articoli 21,22,23, 24 e 28 al fine di trarre per sé o altro profitto o recare danno ad altri

Autore: chiunque

Aggravanti: se dal fatto ne deriva nocumento

Pena: reclusione da 3 mesi a 2 anni o reclusione da 1 a 3 anni

Pena accessoria: pubblicazione della sentenza

Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati (art.36)

Competenza: Pretore d'ufficio

Condotta: omessa adozione delle misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali

Autore: chiunque vi sia tenuto

Aggravanti: se dal fatto ne deriva nocumento

Pena: reclusione fino ad 1 anno o reclusione da 2 mesi a 2 anni

Pena accessoria: pubblicazione della sentenza

Inosservanza dei provvedimenti al Garante (art.37)

Competenza: Pretore d'ufficio

Condotta: mancata osservanza del provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli artt.22 e 29

Autore: chiunque vi sia tenuto

Aggravanti:-

Pena: reclusione da 3 mesi a 2 anni

Pena accessoria: pubblicazione della sentenza.

Fonte:<http://www.confesercentire.org/>